

Responsabilizzare il minore davanti alla legge penale. Il disegno di legge del Governo sulla imputabilità

To make the child responsible before the criminal law. The Government's bill on imputability

di Andrea Sereni

Abstract [ITA]: Il saggio esamina il disegno di legge governativo volto a modificare l'art. 98 c.p., introducendovi una presunzione relativa di imputabilità nei confronti dei minori ultraquattordicenni. Dopo aver ricostruito l'evoluzione storica della disciplina e l'elaborazione giurisprudenziale relativa al concetto di maturità, nonché il quadro normativo internazionale, viene esaminata la proposta di riforma anche alla luce dei dati statistici sui procedimenti penali minorili. L'esame condotto evidenzia aspetti meritevoli di attenzione in considerazione del crescente rilievo accordato oggi al principio di responsabilità, in connessione con il principio di libertà, a livello di sistema generale, ma anche taluni aspetti critici che andrebbero eventualmente corretti in sede di discussione parlamentare per attenuare il radicalismo insito nel progetto di riforma del Governo.

Abstract [ENG]: *The essay examines the government bill aimed at amending art. 98 of the Criminal Code, introducing a rebuttable presumption of imputability to minors over the age of fourteen. After reconstructing the historical evolution of the discipline and the jurisprudential elaboration relating to the concept of maturity, as well as the international regulatory framework, the reform proposal is also examined in the light of statistical data on juvenile criminal proceedings. The examination carried out highlights aspects worthy of attention in view of the growing importance given today to the principle of responsibility, in connection with the principle of freedom, at the level of the general system, but also some critical aspects that should possibly be corrected during the parliamentary debate to mitigate the radicalism inherent in the Government's reform project.*

Parole chiave: Imputabilità del minore – art. 98 c.p. – maturità – giustizia penale minorile – diritto penale simbolico – criminalità minorile – diritto comparato – principio di colpevolezza

Keywords: *Juvenile criminal responsibility – Article 98 Italian Criminal Code – maturity – juvenile justice – symbolic criminal law – juvenile delinquency – comparative criminal law – principle of culpability*

SOMMARIO: 1. Età e imputabilità nel codice penale al cospetto dei propositi riformatori del Governo. – 2. Breve premessa dogmatica. – 3. Uno sguardo al diritto comparato e sovranazionale. 4. Aspetti storico-evolutivi della disciplina italiana fino a oggi. – 5. Il disegno di legge governativo: contenuti e presupposti politico-criminali. – 6. Profili problematici della riforma in cantiere.

1. Età e imputabilità nel codice penale al cospetto dei propositi riformatori del Governo.

Il problema del complesso e per certi versi difficilmente decifrabile rapporto tra età e imputabilità irrompe nella scottante attualità in seguito all'annuncio, con il comunicato stampa n. 182 del 23 luglio 2026, dell'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri di un disegno di legge – il cui testo mentre scriviamo ancora non risulta depositato in Parlamento – destinato a modificare l'art. 98 c.p., introducendovi una presunzione relativa di imputabilità per i minori compresi nella fascia di età tra i quattordici e i diciotto anni.

Prima di esaminare i contenuti della proposta di riforma per come riassunti nel comunicato stampa

sopra citato e di vederne meglio significati e rilievi critici, sembra opportuno preparare il terreno all'analisi, cercando di ricostruire anche storicamente lo stato attuale delle norme oggetto di possibile cambiamento in modo da inquadrare correttamente la metodologia dell'annunciata riforma e dei suoi aspetti sostanziali.

2. Breve premessa dogmatica.

L'individuazione dell'età a partire dalla quale un soggetto può essere chiamato a rispondere penalmente delle proprie azioni costituisce una delle questioni più antiche e controverse del diritto penale¹. Essa si colloca, infatti, all'intersezione tra esigenze di tutela della collettività, principio di colpevolezza e acquisizioni provenienti dalle scienze psicologiche e pedagogiche. Stabilire quando un individuo abbia raggiunto un grado di maturità sufficiente per comprendere il significato illecito della propria condotta e per orientare conseguentemente le proprie scelte significa individuare il momento in cui l'ordinamento ritiene legittimo formulare nei suoi confronti un rimprovero penale².

A differenza di quanto accade per gli adulti (gli ultradiciottenni), nei confronti dei quali l'imputabilità costituisce la regola generale e la sua esclusione rappresenta un'eccezione subordinata alla dimostrazione di specifiche condizioni patologiche³, la responsabilità penale del minore è costruita nel codice, per così dire, in senso inverso: fino a quattordici anni vi è una presunzione assoluta di incapacità, fra i 14 e i 18 anni il giudice è tenuto ad accertare caso per caso la capacità di intendere e di volere del minore⁴.

La scelta del limite anagrafico non rappresenta, tuttavia, un dato naturale o scientificamente univoco, bensì il risultato di una valutazione normativa nella quale confluiscono conoscenze psicologiche, concezioni educative, tradizioni culturali ed esigenze di politica criminale⁵. Le moderne neuroscienze e la psicologia dello sviluppo confermano come il processo di maturazione cognitiva ed emotiva prosegua ben oltre l'adolescenza, ma non sono in grado di individuare un momento preciso a partire dal quale esso possa ritenersi, per tutti gli individui, definitivamente compiuto⁶. Sicché, nel momento in cui l'ordinamento traccia convenzionalmente una linea di età, valida per tutti, si mette in conto un rischio più o meno ampio di approssimazione rispetto alle concrete caratteristiche del singolo individuo⁷.

Proprio questa inevitabile componente valutativa, e approssimativa allo stesso tempo, spiega bene perché, comparando le diverse legislazioni nazionali, si constata che le soluzioni adottate sono anche significativamente diverse. Vi sono modelli legislativi fondati su presunzioni assolute di incapacità, altri modelli che subordinano l'imputabilità ad accertamenti individualizzati della maturità e altri ancora che combinano criteri anagrafici e verifiche giudiziali del caso concreto. Le stesse fonti normative internazionali, pur raccomandando l'introduzione di un'età minima al di sotto della quale il minore non risponda penalmente, riconoscono agli Stati un significativo margine di apprezzamento

¹ G. PACE, *Il discernimento dei fanciulli. Ricerche sull'imputabilità dei minori nella cultura giuridica moderna*, Torino, 2000.

² Su questi argomenti, G. PANEBIANCO, *Il sistema penale minorile. Imputabilità, pericolosità ed esigenze rieducative*, Torino, 2012.

³ In argomento, tra i lavori monografici più recenti, vd. S. TIGANO, *La semiinfermità di mente. I diversi piani del giudizio*, Pisa, 2022; S. D'AMATO, *Imputabilità, vizio di mente e responsabilità*, Torino, 2025.

⁴ Dal punto di vista storico, R. BIANCHI RIVA – C. STORTI, *L'imputabilità del minore: profili storici*, in D. Vigoni (a cura di), *Il difetto d'imputabilità del minore*, Torino, 2016, 25 ss.

⁵ S. LARIZZA, *Il diritto penale dei minori. Evoluzione e rischi di involuzione*, Padova, 2005, *passim*.

⁶ M. BERTOLINO, *I minori della post-modernità di fronte alla responsabilità penale: questioni di maturità e (neuro) scienza*, in M. Catenacci, V.N. D'Ascola e R. Rampioni (a cura di), *Studi in onore di Antonio Fiorella*, vol. I, Roma, 2021, 499 ss.

⁷ M. ROMANO – G. GRASSO, *Commentario sistematico del codice penale*, vol. II, Milano, 2012, 75 (sub art. 97); M.T. COLLICA, *Vizio di mente: nozione, accertamento e prospettive*, Torino, 2007, 4.

nello stabilire la soglia della imputabilità⁸.

3. Uno sguardo al diritto comparato e sovranazionale.

Come si è detto, gli ordinamenti contemporanei adottano soluzioni estremamente differenziate, oscillando da sistemi che anticipano sensibilmente la responsabilità penale ad altri che la collocano in età più avanzata. In Inghilterra e in Galles la responsabilità penale sorge al compimento dei dieci anni⁹, mentre nei Paesi Bassi (§ 486 *Wetboek van Strafvordering*) così come in Scozia, per l'effetto di una recente riforma, il limite è di dodici anni¹⁰; in Germania (§ 19 *StGB*) e in Italia, nonché in Spagna (art. 1, comma 1, *Ley Organica* n. 5/2000), dal compimento del quattordicesimo anno; nei Paesi nordici, invece, la soglia è generalmente fissata a quindici anni¹¹. Ancora diversa è la situazione negli Stati Uniti, ove manca un'età minima uniforme a livello federale e la disciplina varia sensibilmente da Stato a Stato¹².

Non meno eterogenee risultano le modalità attraverso le quali gli ordinamenti valutano la capacità di imputazione del minore. Alcuni sistemi adottano un criterio solo anagrafico, prevedendo una presunzione assoluta di irresponsabilità sino al raggiungimento di una determinata età alla quale segue la piena responsabilità penale senza ulteriori verifiche individuali sulla maturità. È il modello accolto, ad esempio, nei Paesi Bassi, nonché in alcuni ordinamenti nordici, quali Svezia, Norvegia e Danimarca. Analogamente, in Inghilterra, Galles e Scozia.

Diverso è il modello seguito dalla Germania ove, così come in Italia, il superamento della soglia anagrafica del quattordicesimo anno di età non comporta automaticamente l'imputabilità. Per quanto stabilisce il § 3 dello *Jugendgerichtsgesetz* tedesco, il minore tra i quattordici e i diciotto anni è penalmente responsabile solo se, al momento del fatto, possedeva uno sviluppo morale e intellettuale sufficiente a comprendere l'ingiustizia della propria condotta e ad agire conformemente a tale consapevolezza, in base a prove che è l'accusa a dover fornire¹³.

Traendo una conclusione più generale da quanto sin qui visto, si nota come non esista un modello universalmente condiviso né in merito all'età minima della responsabilità penale né in ordine alle modalità di accertamento dell'imputabilità. Le soluzioni adottate riflettono, piuttosto, differenti opzioni di politica criminale, con differenti punti di equilibrio tra la protezione del minore, le finalità educative del sistema e la tutela della collettività¹⁴.

D'altra parte, né il diritto internazionale né quello europeo impongono agli Stati di fissare una determinata età minima di responsabilità penale o di adottare uno specifico criterio di accertamento dell'imputabilità del minore. Le principali fonti sovranazionali si limitano, infatti, a delineare alcuni principi generali, riconoscendo agli ordinamenti nazionali un significativo margine di apprezzamento nella conformazione dei rispettivi sistemi di giustizia minorile.

In tale prospettiva assume particolare importanza la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, adottata a New York il 20 novembre 1989. L'art. 40 della Convenzione, pur imponendo agli Stati di promuovere un sistema di giustizia penale rispettoso della dignità del minore e orientato

⁸ E. ZANETTI, *Panorama internazionale e spunti comparatistici in tema di responsabilità penale del minore*, in D. Vigoni (a cura di), *Il difetto d'imputabilità del minorenne*, op. cit., 49 ss.

⁹ A. DE LIA, *L'imputabilità "contesa" tra colpevolezza e difesa sociale. Uno studio storico-comparativo tra il diritto penale italiano e inglese, moderno e contemporaneo*, in *Questa Rivista*, 2026, 2, 25 ss.

¹⁰ Vd. *Age of criminal responsibility Act 2019*.

¹¹ S. ENELL ET AL., *Confinement and restrictive measures against young people in the Nordic countries*, in *Nordic Journal of Criminology*, 2022, 2, 174 ss.

¹² L.A. BAZELON, *Exploding the superpredator myth: why infancy is the preadolescent's best defense in juvenile court*, in *New York University Law Review*, 2000, 1, 159 ss.

¹³ A. DE LIA, *La disciplina dell'imputabilità nel diritto penale tedesco: spunti comparatistici con il sistema italiano*, in *www.ambienteditto.it*, 29 giugno 2026.

¹⁴ M. BOUCHARD – L. PEPINO, *L'imputabilità*, in E. Palermo Fabris e A. Presutti (a cura di), *Diritto e procedura penale minorile*, in *Trattato di diritto di famiglia* diretto da P. Zatti, vol. V, Milano, 2011, 151 ss.

al suo reinserimento sociale, non individua un'età minima di imputabilità, limitandosi a prevedere che gli Stati-parte fissino un limite al di sotto del quale il fanciullo sia presunto incapace di violare la legge penale e purché la singola disciplina interna sia ispirata ai principi di proporzionalità, di minima offensività dell'intervento penale e di valorizzazione delle finalità educative del minore.

Indicazioni più puntuali provengono semmai dall'attività interpretativa del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. Nel *General Comment* n. 24 del 2019, dedicato ai diritti dei minori nel sistema della giustizia penale, il Comitato ha osservato come un'età minima eccessivamente bassa sia incompatibile con il pieno sviluppo cognitivo ed emotivo del minore, raccomandando agli Stati di non fissarla al di sotto dei quattordici anni e incoraggiando, ove possibile, l'adozione di soglie ancora più elevate. Nello stesso documento si sottolinea, altresì, l'opportunità di evitare regressioni rispetto al livello di tutela già raggiunto, evidenziando come eventuali riforme dovrebbero essere orientate ad ampliare, e non a restringere, le garanzie riconosciute ai minorenni¹⁵.

Anche la Convenzione europea dei diritti dell'uomo non contiene disposizioni specificamente dedicate all'età dell'imputabile. La Corte di Strasburgo, tuttavia, ha in più occasioni affermato che il procedimento penale a carico di un minore deve essere conformato in modo tale da tenere conto dell'età, del grado di maturità e della particolare vulnerabilità dell'imputato, assicurandone l'effettiva partecipazione al processo¹⁶, soffermandosi, dunque, soprattutto su questioni di natura processuale.

Passando a studi di dottrina, soprattutto anglosassone e statunitense, si trovano autorevoli opinioni secondo le quali le moderne acquisizioni scientifiche dimostrerebbero come lo sviluppo delle capacità decisionali, del controllo degli impulsi e della percezione delle conseguenze delle proprie azioni prosegua ben oltre i quattordici anni. Da tale premessa si trae l'argomento per il quale un'età minima troppo bassa espone al rischio di assoggettare al sistema penale soggetti non ancora maturi, con effetti criminogeni e stigmatizzanti¹⁷.

Ad ogni modo, tutto sembra convergere almeno su un dato fondamentale, già appurato: la scelta dell'età "imputabile" non costituisce una conclusione imposta dalla scienza, bensì una decisione prevalentemente normativa, nella quale si intrecciano, o forse si aggrovigliano, valutazioni empiriche, opzioni di politica criminale e concezioni culturali del rapporto tra protezione del minore e tutela della collettività. Per questo, tanto gli ordinamenti nazionali quanto le fonti sovranazionali tendono a riconoscere al legislatore un ampio margine di discrezionalità, purché la disciplina di settore assicuri un trattamento differenziato dei soggetti di giovane età e sia coerente con i principi di proporzionalità, individualizzazione e finalità educativa del soggetto interessato.

Significative appaiono, in tal senso, le osservazioni di Thomas Fischer sulla possibile revisione in Germania della soglia della *Strafmündigkeit*: l'età della responsabilità penale costituisce una scelta eminentemente politico-criminale, che non può essere rimessa né alle suggestioni suscitate da singoli episodi di cronaca né all'illusione che si sia in grado di individuare una soglia "scientificamente corretta" di maturità. Eventuali interventi legislativi di riforma andrebbero dunque giustificati sulla base di un'effettiva analisi empirica del fenomeno criminale e di una valutazione complessiva del funzionamento della giustizia minorile, e non sull'onda emotiva della "reazione a caldo", inseguendo finalità meramente simboliche di rassicurazione sociale¹⁸.

4. Aspetti storico-evolutivi della disciplina italiana fino a oggi.

In tale complicato contesto si colloca la disciplina italiana dell'imputabilità del minore, imperniata

¹⁵ In argomento, *amplius*, E. ZANETTI, *Panorama internazionale e spunti comparatistici in tema di responsabilità penale del minore*, op. cit.

¹⁶ Corte EDU, Grande Camera, 16 dicembre 1999, *T. c. Regno Unito*; Corte EDU, Grande Camera, 23 marzo 2016, *Blokhin c. Russia*.

¹⁷ Vd., per tutti, E.S. SCOTT – L. STEINBERG, *Rethinking juvenile justice*, Cambridge – Massachusetts, 2008.

¹⁸ T. FISCHER, *Strafmündigkeitsalter von Kindern Senken?*, in *www.ito.de*, 18 marzo 2023.

sul duplice criterio dell'età e della maturità individuale. L'assetto delineato dagli artt. 97 e 98 c.p.¹⁹ costituisce il punto di approdo di una lunga evoluzione storica, nel corso della quale il legislatore ha abbandonato concezioni fondate su una mera attenuazione del trattamento sanzionatorio per valorizzare, invece, il diverso grado di sviluppo della personalità del minore quale presupposto stesso della responsabilità penale.

La questione della punibilità del minore affonda in effetti le proprie radici nel diritto romano.

Accanto agli *infantes*, ritenuti radicalmente incapaci, si distingueva la categoria degli *impuberes*, nei cui confronti il giudizio di responsabilità era subordinato all'accertamento della circostanza che l'individuo fosse *doli capax*, ossia della concreta attitudine a comprendere il disvalore del fatto e ad autodeterminarsi. Già allora emergeva l'idea che la minore età non costituisse soltanto un fattore di attenuazione della pena, ma potesse incidere sul presupposto stesso della responsabilità²⁰.

Tale impostazione trovò ulteriore sviluppo nel diritto comune e quindi negli ordinamenti preunitari italiani, sebbene con soluzioni non uniformi. Le diverse codificazioni continuarono a utilizzare il criterio dell'età quale parametro di riferimento, ma associandolo, soprattutto per le fasce intermedie dell'età evolutiva, a una verifica della capacità intellettuale del minore. L'accertamento della maturità psicologica rappresentava così un elemento essenziale del giudizio di imputabilità, in linea con una tradizione che vedeva nella responsabilità penale l'espressione di un rimprovero fondato sulla consapevolezza dell'agire individuale²¹.

Un primo assetto organico della materia fu introdotto dal codice penale Zanardelli del 1889. Esso distingueva tre diverse fasce di età. I minori che non avevano compiuto i nove anni erano considerati in ogni caso non imputabili; per coloro che avevano un'età compresa tra i nove e i quattordici anni la responsabilità dipendeva dall'accertamento concreto del c.d. "discernimento"; infine, i minori tra i quattordici e i diciotto anni erano ritenuti imputabili, salvo beneficiare di un trattamento sanzionatorio attenuato in ragione della giovane età (non molto diversamente, a ben vedere, da quanto previsto dal disegno di legge governativo qui in commento)²².

Il passaggio al codice Rocco segnò una significativa evoluzione. Il legislatore del 1930 elevò da nove a quattordici anni la soglia della non imputabilità assoluta, recependo le acquisizioni della psicologia e della pedagogia dell'epoca circa il progressivo sviluppo delle capacità intellettive e volitive dell'individuo. Nacque così l'attuale sistema fondato sul combinato disposto di cui agli artt. 97 e 98: da un lato una presunzione assoluta di non imputabilità per gli infraquattordicenni; dall'altro, come già accennato sopra, l'accertamento in concreto della capacità di intendere e di volere per gli ultraquattordicenni, salvo che la pena è comunque diminuita (in misura non eccedente un terzo) in caso di accertamento positivo²³.

La normativa in questione segna il superamento di una concezione esclusivamente intellettualistica della responsabilità del minore legata al c.d. "discernimento", abbracciando una nozione di maturità più ampia e dinamica, comprensiva non solo delle capacità cognitive, ma anche dell'equilibrio affettivo, della formazione della personalità e della concreta attitudine del giovane a orientare consapevolmente il proprio comportamento²⁴.

Più precisamente, la maturità rappresenta il parametro attraverso il quale la capacità di intendere e di volere del minore deve essere apprezzata, tenendo conto dell'incompleto processo di formazione

¹⁹ Cfr. A. MANNA – A. SERENI, *Diritto penale. Parte generale, teoria e prassi*, Milano, 2024, 349 ss.

²⁰ U. CONTI, *I minorenni delinquenti e il progetto Zanardelli*, Milano, 1888, 5 ss.

²¹ G. PACE, *I cancelli del tempo. Genealogie delle partizioni dell'età minore in ambito penalistico*, in *Quad. Storia Dir. Pen. Giust.*, 2022, 4, 109 ss.; A. MASSIRONI, *La malitia dell'innocente: il minore delinquente nella prima età moderna*, in *Historia et Ius*, 1 ottobre 2023, 1 ss.

²² L. BASILIO, *L'imputabilità nel diritto penale italiano*, in *www.adir.unifi.it*, 2002.

²³ G. PACE, "A-t-on, dans un âge si tendre, une volonté certaine?": "dubbi" e "certezze" sull'imputabilità minorile tra Otto e Novecento, in *Quad. Storia Pen. Giust.*, 2020, 2, 167 ss.

²⁴ M. BERTOLINO, *Il reo e la persona offesa. Il diritto penale minorile*, in Trattato di diritto penale diretto da C.F. Grosso, T. Padovani e A. Pagliaro, vol. III, tomo I, Milano, 2009, 124 ss.

della personalità che caratterizza la fase adolescenziale²⁵.

La nozione di maturità cui fa implicito riferimento l'art. 98 c.p. non coincide, infatti, con il mero sviluppo intellettuale, né può essere identificata con il raggiungimento di un determinato livello di istruzione o di conoscenze. Essa costituisce un concetto articolato, che comprende il grado di sviluppo della personalità nel suo complesso e, in particolare, la capacità del soggetto di comprendere il significato sociale e giuridico delle proprie azioni, di valutarne le conseguenze e di orientare consapevolmente la propria condotta conformemente a tale comprensione. La valutazione richiesta al giudice investe, pertanto, non solo gli aspetti cognitivi e volitivi, ma anche quelli emotivi, affettivi, relazionali, nella consapevolezza che il processo di maturazione dell'adolescente non si sviluppa in maniera uniforme né segue percorsi identici per tutti gli individui²⁶.

Il discernimento, all'epoca del codice Zanardelli, evocava la capacità di distinguere il bene dal male, il lecito dall'illecito in una prospettiva lineare. La maturità, invece, allude a una valutazione più profonda della personalità del minore e della sua capacità di autodeterminazione, secondo le più avanzate acquisizioni di psicologia dell'età evolutiva²⁷. Tuttavia, la maturità resta una categoria normativa, nella quale confluiscono sì elementi di natura psicologica, sociale e educativa, ma la cui valutazione finale rimane affidata al giudice. Le conoscenze scientifiche certamente offrono strumenti imprescindibili per comprendere il grado di sviluppo del minore, ma non sostituiscono il giudizio richiesto dall'art. 98 c.p., che resta giuridico e discrezionale²⁸.

Su tali premesse si è sviluppata, nel corso degli anni, una giurisprudenza molto articolata, diretta a individuare i criteri attraverso i quali il concetto di maturità possa essere concretamente accertato nei singoli casi, evitando automatismi legati all'età e valutazioni meramente intuitive²⁹.

La Corte di cassazione ha, infatti, precisato il contenuto del concetto di maturità, chiarendo come esso non possa essere desunto automaticamente né dall'età anagrafica, né dalla mera assenza di infermità psichiche, né dalla stessa gravità del reato commesso. Piuttosto, l'accertamento riguarda il complessivo sviluppo della personalità del minore, verificando se questi, al momento del fatto, avesse conseguito un grado di evoluzione tale da consentirgli di comprendere il significato antisociale della propria condotta e di determinarsi liberamente in conformità a tale consapevolezza³⁰.

In questo quadro il giudizio sulla maturità assume necessariamente carattere individualizzato. Esso impone di considerare una pluralità di fattori interdipendenti, quali il livello di sviluppo intellettuale, l'equilibrio emotivo e affettivo, il contesto familiare e sociale, il percorso educativo, le esperienze di vita, la capacità di instaurare relazioni consapevoli con gli altri e il grado di interiorizzazione delle fondamentali regole della convivenza civile. Nessuno di tali elementi è, di per sé, decisivo; bensì essi devono essere valutati unitariamente, al fine di ricostruire il livello complessivo di sviluppo della personalità raggiunto dal minore al momento della commissione del fatto³¹.

²⁵ E. LANZA, *L'imputabilità del minorenne: la difficoltà di interpretare la nozione di maturità e i possibili sviluppi in materia di responsabilità penale*, in *Ind. Pen.*, 2013, 2, 349 ss.

²⁶ U. FORNARI, *Trattato di psichiatria forense*, vol. II, Milano, 2021, 687 ss; M. BRANCACCIO, sub art. 98, in *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, diretto da G. Lattanzi e E. Lupo, vol. II, Milano, 2022.

²⁷ E. PALERMO FABRIS, *La maturità del minore nel diritto penale*, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 2024, 3, 1, 51 ss.

²⁸ A.C. MORO, *Manuale di diritto minorile*, Bologna, 2008, 526. In giurisprudenza, vd. Cass., Sez. IV, 25 gennaio 2023, n. 3276: «ai fini dell'accertamento dell'imputabilità del minore, l'indagine sulla sua personalità non richiede necessariamente l'audizione di esperti o di persone che abbiano avuto con esso rapporti, come indicato dall'art. 9, comma 2, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, potendo essere condotta sulla base di tutti gli elementi desumibili dagli atti, tra cui le modalità del fatto, rapportate all'età del predetto».

²⁹ Vd., di recente, Cass., Sez. II, 3 marzo 2026, n. 8317: «in tema di imputabilità del soggetto minorenne, la valutazione della sua maturità al momento del fatto costituisce una precondizione essenziale per il giudizio di colpevolezza e non può essere superata dal mero dato anagrafico del compimento del sedicesimo anno di età».

³⁰ M. GRIMOLDI, *Linee di confine nelle valutazioni di imputabilità degli adolescenti autori di reato: tra psicopatologia e immaturità*, in *Minorigiustizia*, 2024, 2, 77 ss.

³¹ U. SABATELLO – L. CLEMENTE, *Imputabilità e adolescenza: aspetti critici e indicazioni operative*, in *Minorigiustizia*, 2022, 4, 94 ss.

La Cassazione ha inoltre escluso che la particolare lucidità nell'esecuzione del reato, l'abilità dimostrata nell'eludere le investigazioni o la preordinazione dell'azione possano automaticamente essere assunti quali indici di maturità. Simili circostanze possono costituire elementi di valutazione, ma non sono idonee, da sole, a dimostrare che il minore abbia acquisito quella piena capacità di comprendere il significato etico-sociale del proprio comportamento che l'art. 98 pone a fondamento dell'imputabilità. D'altra parte, neppure la presenza di condotte impulsive, di fragilità caratteriali o di difficoltà relazionali comporta necessariamente un difetto di maturità, dovendo il giudice verificare se tali aspetti abbiano concretamente inciso sulla capacità di intendere il disvalore del fatto e di autodeterminarsi.

Da ciò esce confermato come la valutazione di maturità del minore costituisca un apprezzamento giuridico complesso, fondato sull'interazione di dati scientifici ed esperienziali, tributario dell'analisi casistica, nella misura in cui il vaglio casistico consente di adattare la norma generale e astratta alla mutevole varietà delle situazioni individuali e concrete³². D'altro canto il rovescio della medaglia è dato dalla troppo ampia discrezionalità che il giudice è chiamato a gestire.

Peraltro, dai dati statistici raccolti dal Ministero della giustizia, pubblicati sul sito *web* del dicastero in ordine alla giustizia minorile, emerge che nel 2004 le pronunce che hanno ritenuto non imputabile un minore per immaturità sono state circa 2.200, mentre nel 2024, a distanza di vent'anni, i soggetti prosciolti a tale titolo sono stati poco più di 1.400.

Ancora più significativo appare il dato percentuale ricavabile dai dati ministeriali in ordine al "*movimento dei procedimenti penali*". Nel 2024 i procedimenti penali definiti davanti ai tribunali per i minorenni sono stati nel complesso circa 37.000. Ne consegue che le pronunce di non imputabilità *ratione aetatis* rivestono un'incidenza assai contenuta, pari a poco meno del 4% dei procedimenti definiti. Si tratta, allora, di una percentuale che difficilmente può essere assunta quale indice di una prassi indulgente in ordine all'applicazione dell'art. 98 c.p.

Da ciò è possibile trarre una prima conclusione prima di entrare nel vivo del discorso: la riforma annunciata della imputabilità sembra destinata a incidere su un numero limitato di casi. Il che pone due interrogativi: sussiste davvero un'urgenza, sul piano empirico-criminologico, tale da giustificare una modifica dell'art. 98? Se, di riflesso, la progettata riforma mostra un contenuto prevalentemente pedagogico-simbolico, essa non rischia di generare effetti collaterali di *overdeterrence*?

5. Il disegno di legge governativo: contenuti e presupposti politico-criminali.

La proposta di riforma del Governo, dunque, oggetto già di forti contrasti in politica e tra gli addetti ai lavori, giuristi e psichiatri, modificando l'art. 98 c.p. vuole sostituire la regola di accertamento caso per caso della capacità di intendere e di volere per la fascia di età compresa fra i 14 e i 18 anni, in una presunzione relativa di imputabilità, con l'evidente fine di responsabilizzare maggiormente i minori a fronte dei sempre più frequenti fatti di cronaca che portano alla ribalta condotte violente compiute dai c.d. "maranza" (giovani di strada, spesso adolescenti, vestiti con abbigliamenti vistosi, aggressivi e spavaldi, frequentatori assidui dei *social network*).

In particolare, il disegno di legge mira a sostituire l'accertamento caso per caso della capacità di intendere e di volere, previsto al di sopra dei quattordici anni, con una presunzione di imputabilità del minore ultraquattordicenne, fatta salva la possibilità della prova contraria (presunzione relativa), tuttavia rischiando di gravare l'accusato minorenne dell'onere di allegare gli elementi a proprio favore

³² La scelta attuata dal legislatore del 1930 è stata oggetto, negli anni, di diverse proposte di riforma, indirizzate alla c.d. "adulterizzazione" del minorenne, attraverso l'abbassamento dell'età di assoluta non imputabilità. Su questi temi, in senso critico, vd. M. BERTOLINO, *Responsabilità penale, minore età e imputabilità*, in Id. (a cura di), *La giustizia penale minorile*, in Trattato teorico-pratico di diritto penale, diretto da F. Palazzo, C.E. Paliero e M. Pelissero, vol. XXI, Torino, 2026, 441. In precedenza, anche M. BIANCHI, *Riflessioni critiche sulla nuova proposta di abbassare la soglia di punibilità dei minori*, in www.archiviopenale.it, 29 giugno 2020. In senso censorio, nella manualistica, vd. D. PETRINI, *Imputabilità*, in C.F. Grosso, M. Pelissero, Id., P. Pisa, *Manuale di diritto penale, parte generale*, Milano, 2020, 467.

e soprattutto creando una resistenza, nel dettato normativo, ad accogliere l'eccezione di immaturità. Si estende infatti ai minorenni tra i 14 e i 18 anni sostanzialmente la stessa presunzione relativa di imputabilità applicabile *de iure condito* ai maggiorenni, ponendo di conseguenza le basi per favorire un analogo atteggiamento di *self restraint* nei magistrati e negli esperti a riconoscere, anche nel minore, la condizione di soggetto incapace.

Per un raccordo sistematico, si interviene poi, nel disegno di legge, sull'art. 9 (Accertamenti sulla personalità del minorenne) del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 prevedendo che il giudice e il pubblico ministero possano acquisire anche elementi ai fini del giudizio sull'imputabilità del minore.

Nelle intenzioni del Governo, tale complessivo intervento risponderebbe appunto all'esigenza di adeguare la disciplina vigente all'evoluzione della fenomenologia criminale minorile. Tutti abbiamo presente quanto tormenti la coscienza della società civile l'incremento di manifestazioni caratterizzate da particolare violenza da parte di gruppi giovanili, citavamo sopra i c.d. "maranza"; circostanza, questa, che renderebbe non più adeguata ai tempi nuovi (*mala tempora currunt*) l'impostazione "permissiva" sottesa alla disciplina della imputabilità dei minori nel codice penale.

La proposta s'inserisce, del resto, in un più ampio disegno di *law enforcement* nei confronti della criminalità minorile, già manifestatosi con altri interventi normativi degli ultimi anni da parte di questo Governo.

Un significativo tassello è rappresentato dal c.d. "decreto Caivano" (d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla l. 13 novembre 2023, n. 159), adottato all'indomani dei gravi fatti verificatisi nell'omonimo comune campano. Pur muovendosi su un terreno diverso rispetto a quello dell'imputabilità, il provvedimento ha introdotto numerose disposizioni volte ad accentuare il controllo sui minori autori di reato o comunque coinvolti in fenomeni di devianza, ampliando gli strumenti di prevenzione, estendendo l'applicabilità di alcune misure di sicurezza urbana anche ai soggetti ultraquattordicenni, irrigidendo la disciplina di taluni reati incidendo, altresì, sul processo penale minorile e sull'esecuzione delle misure cautelari. La logica è quella di un più tempestivo e incisivo contrasto delle forme più gravi di criminalità giovanile, nella convinzione che il tradizionale modello rieducativo della giustizia di settore necessiti di un riequilibrio attraverso un rafforzamento delle esigenze di prevenzione generale e di sicurezza pubblica³³.

È in questo quadro che si colloca, allora, anche il recente disegno di legge in materia di imputabilità dei minori. Esso rappresenta, infatti, un ulteriore sviluppo della medesima linea politico-criminale di maggiore responsabilizzazione della minore età, tenendo conto peraltro anche di precedenti proposte legislative del centro-destra; si pensi in particolare alla proposta di legge della on. Marta Fascina, diretta ad abbassare la soglia minima di imputabilità a tredici anni.

Occorre, tuttavia, rimarcare che anche qui l'analisi dei dati statistici relativi ai fenomeni criminosi minorili restituisce un quadro più articolato di quello spesso rappresentato nel dibattito pubblico. Se, infatti, nel decennio 2014-2024, secondo i dati elaborati dal Servizio Analisi Criminale del Ministero dell'Interno (esposti nel *report* "Criminalità minorile e gang giovanili"), è aumentato il numero dei minorenni denunciati o arrestati per alcune tipologie di reati violenti, quali rapina, lesioni personali e rissa, tale circostanza non autorizza di per sé sola a ritenere che la criminalità minorile, considerata nel suo complesso, abbia mostrato una crescita generalizzata.

Al contrario, da alcune analisi, tra le quali quelle compendiate nel rapporto "Disarmati", redatto da *Save the Children* impiegando dati raccolti dal Ministero di Giustizia e dal Ministero dell'Interno, emerge come il numero complessivo dei minorenni segnalati all'autorità giudiziaria abbia fatto registrare negli ultimi anni una sensibile diminuzione (da 23.000 nel 2004 a 14.220 nel 2024).

³³ In argomento, G. PANEBIANCO, *Sicurezza, criminalità minorile e urgenza a fronte del c.d. decreto "Caivano"*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2023, 12, 1554 ss; G. MARTIELLO, *Gli interventi del c.d. "decreto-Caivano" sul diritto penale minorile, tra salvaguardia della società "dal" minore delinquente e tutela del fanciullo "dalla" società indifferente*, in *Leg. Pen.*, 2024, 1, 315 ss; A. MASSARO, *La risposta "punitiva" a disagio giovanile, povertà educativa e criminalità minorile: profili penalistici del c.d. "decreto Caivano"*, in *Proc. Pen. Giust.*, 2024, 2, 488 ss; S. LARIZZA, *Legittime le preclusioni alla messa alla prova minorile fissate dal Decreto "Caivano"*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2026, 5, 606 ss.

L'incremento di specifiche forme di devianza violenta costituisce, pertanto, un fenomeno settoriale, che non vale a sovvertire il *trend* complessivo di riduzione delle segnalazioni e che, proprio per questo, difficilmente può essere assunto quale fondamento empirico-criminologico di una revisione radicale della disciplina dell'imputabilità prevista dall'art. 98 c.p.³⁴

6. Profili problematici della riforma in cantiere.

In conclusione, la progettata modifica dell'art. 98 c.p. risponde a un'effettiva esigenza del sistema ovvero essa costituisce, piuttosto, una risposta di tipo simbolico al crescente allarme sociale suscitato da alcuni episodi di criminalità minorile particolarmente gravi?

Se si guarda ai dati empirici, essi in effetti non sembrano offrire un adeguato sostegno alla proposta di riforma qui in esame. Come si è osservato in precedenza, le sentenze di proscioglimento del minore per immaturità rappresentano già a bocce ferme un fenomeno decrescente e statisticamente contenuto.

Al tempo stesso, se è vero che negli ultimi anni risultano in aumento alcune manifestazioni di criminalità giovanile violenta, è altrettanto vero che il numero complessivo dei minori segnalati all'autorità giudiziaria evidenzia, nel tempo, una significativa contrazione. Dunque, il quadro statistico appare ben più articolato di quanto possa suggerire la percezione alimentata dalla cronaca e non sembra giustificare, di per sé, il sovvertimento *de iure condendo* di uno dei cardini dell'imputabilità minorile.

Abbiamo, tuttavia, constatato, nelle pagine che precedono, come l'imputabilità in rapporto all'età, ed anzi dovremmo dire il tema generale della imputabilità, si risolva in termini non solo scientifici e non si basi sul solo nudo dato empirico ma includa un'essenziale componente normativa. Questo fa sì che il tema stesso possa risentire e risenta della tendenza attuale, almeno secondo taluni modelli politico-criminali, a una forte affermazione del principio di libertà associato a una altrettanto forte affermazione di responsabilità nell'ottica di una concezione ancora viva della pena intesa anzitutto come retribuzione. Questa tendenza a valorizzare la responsabilità individuale anziché a "privilegiare" i condizionamenti sociali, in chiave di scusa o addirittura di giustificazione morale di comportamenti devianti, non deve stupire se possa essere estesa anche ai minori nella problematica fascia di età considerata tra i 14 e i 18 anni.

Naturalmente, per i minori si rivela molto più problematico, che per i maggiorenni, anteporre la funzione retributiva della pena alla sua finalità rieducativa visto il dettato di cui all'art. 27, comma 3, della Costituzione. Le preoccupazioni, da più parti prontamente manifestate, sul fatto che la proposta di riforma del Governo sulla imputabilità possa rappresentare un regresso del processo penale minorile, per ciò che esso oggi rappresenta dal punto di vista della valutazione attenta, a tutto tondo, della personalità del minore e non solo del fatto di reato commesso, costituisce invero un timore non privo di fondamento e i dubbi di costituzionalità – sollevati da più parti – della modifica proposta dell'art. 98 c.p. non sembrano del tutto infondati.

Quel che a nostro parere più stride con il quadro delle norme costituzionali è il radicalismo insito nel prevedere una presunzione di imputabilità che andrebbe a coprire tanto gli ultraquattordicenni quanto i quasi diciottenni e in relazione a qualunque reato commesso³⁵.

In primo luogo, se si ritiene che talune forme particolarmente gravi di reato riflettano di per sé una consapevolezza del male che si staglia forte e chiara anche alla coscienza di un minorenne, la soluzione migliore potrebbe essere ricercata in una disciplina più "chirurgica". Potrebbe, ad esempio,

³⁴ Sullo scollamento delle prospettive di *law enforcement* nei confronti degli infradiciottenni rispetto ai dati statistici, vd. anche M. BERTOLINO, *Responsabilità penale, minore età e imputabilità*, op. cit., 441.

³⁵ Si veda anche il *Comunicato dell'Associazione italiana dei Professori di Diritto Penale* del 27 luglio 2026, in www.sistemapenale.it, 28 luglio 2026, dedicato alle proposte riforme della difesa legittima e della imputabilità dei minori, nel quale, rispetto a quest'ultimo tema, si adombrano dubbi di legittimità alla luce dei principi costituzionali di colpevolezza e di tutela dei minori.

valutarsi l'introduzione di una presunzione relativa di imputabilità limitata a specifiche categorie di delitti, si pensi ai c.d. "delitti naturali a base violenta" (omicidio, femminicidio, violenza sessuale, rapina ecc.), lasciando immutata la regola attuale di cui all'art. 98 c.p. per gli altri reati. Questo perché la presunzione di imputabilità, nei termini generali proposti dal Governo, rischierebbe di incidere negativamente sull'accertamento della personalità dell'imputato soprattutto per quei reati di cui è meno percepibile il disvalore (si pensi ai c.d. "reati artificiali"), inducendo il giudice a bypassare, in forza della presunzione, quella complessa attività istruttoria attualmente necessaria e tesa a ricostruire l'intero vissuto del minore. Potremmo trovarci di fronte al seguente paradosso: una riforma destinata a ridurre di poco, rispetto al *trend* attuale, la quantità dei proscioglimenti, ma suscettibile di peggiorare non di poco la qualità del giudizio.

L'intervento riformatore potrebbe poi riguardare soltanto i diciassettenni e i sedicenni, lasciando le cose immutate per i quindicenni e i quattordicenni. Una simile opzione risulterebbe molto meno radicale del disegno di legge del Governo. Da analoga prospettiva, si pensi alla recente proposta dello psichiatra Paolo Crepet di abbassare la maggiore età, in generale, a 16 anni; proposta che è giustificata dalla circostanza della grande libertà che ormai i ragazzi rivendicano nei confronti dei genitori e delle stesse istituzioni educative. Il passaggio ulteriore a 16 anni, rispetto al precedente passaggio "storico" da 21 a 18 anni, avrebbe il significato di compensare appunto in termini di responsabilità la maggior libertà invocata e generalmente ottenuta dai giovani, insegnando loro che l'esser liberi in una società ordinata sì, ma che non può e non deve controllare tutto, non può andar disgiunto da un corrispondente e proporzionato aumento delle responsabilità.

Naturalmente l'ipotesi di una riforma sulla direttrice indicata da Crepet priverebbe di ragione l'intervento sull'art. 98 c.p. nel modo proposto dal Governo, perché l'abbassamento della maggiore età a 16, o magari anche soltanto a 17 anni, se si preferisse procedere con maggior cautela, renderebbe sufficiente un mero allineamento della norma penale alla nuova soglia di ingresso nella età legalmente adulta.

Alla domanda posta all'inizio, dunque, se il disegno di legge qui in esame presenti o no i tratti tipici di quella legislazione penale a prevalente funzione simbolica, populista nella sostanza, pensata per rassicurare l'opinione pubblica senza peraltro realmente risolvere i problemi di volta in volta sul tappeto, se sia cioè l'ennesimo modo di semplificare la risposta dello Stato rispetto a complessi fenomeni di devianza che richiederebbero piuttosto complessi investimenti e politiche sociali di lungo periodo³⁶, la nostra risposta, sommessamente formulata, è quella di evitare, anche nella postura critica delle politiche governative, di agitare schemi definitivi che paiono talvolta un po' generici, e forse anche in parte pregiudiziali rispetto a talune opzioni di politica criminale non condivise in quanto divisive, ma non per questo automaticamente illegittime o da rifiutare in blocco.

Nessuno pensa che il diritto penale possa risolvere gravi questioni sociali, ma una sua funzione di orientamento, di prevenzione generale e, non ultimo, di giustizia pur la svolge accompagnando e magari favorendo effetti sociali benefici che solo, beninteso, politiche e interventi di ampio respiro possono ottenere in campi di azione complessi come quello della violenza giovanile.

Per concludere, riteniamo che il disegno di legge del Governo ponga sul tappeto della discussione parlamentare un tema *sensibile* di responsabilizzazione del minore che può, con un effetto paradossale benefico, riaffermarne con più forza anche la libertà. Fin qui, tenuto conto del carattere normativo – e non solo scientifico – della imputabilità, non vediamo un uso esclusivamente simbolico e populista della norma penale. Quel che rischia di superare il limite di ragionevolezza del cambio di passo nel rapporto libertà/responsabilità è il radicalismo che si manifesta nella semplificazione uniforme della pari presunzione di responsabilità per tutti i diversi gradi di sviluppo compresi tra i 14 e i 18 anni. L'auspicio, allora, è che nel confronto tra maggioranza e opposizione in Parlamento si possa partire dal disegno di legge del Governo per approdare, nel caso, a un modello più equilibrato e selettivo di

³⁶ Su questi temi, in generale, ex multis, C.E. PALIERO, *Il mercato della penalità*, Torino, 2021.

maggior responsabilità del minore davanti alla legge penale, ovvero, secondo la soluzione avanzata da Paolo Crepet, a un abbassamento ragionevole della maggiore età.